

ORIGINALE

sentenza n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario Unico Avv. Marcella Scarciglia, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio N 692/1997 R.G.C. avente ad oggetto: inosservanza doveri pubblici, risarcimento danni, promosso

DA

[REDACTED] e **[REDACTED]**, rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni Gabellone

ATTRICI


CONTRO

COMUNE DI TRICASE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Dell'Abate

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.03.1997, **[REDACTED]** e **[REDACTED]** convenivano innanzi al Tribunale di Lecce il Comune di Tricase, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: " 1) accertato il diritto delle attrici ad essere tutelate nel loro diritto di proprietà sull'immobile ubicato in Tricase alla Via Firenze n. 2. dagli eventi pregiudizievoli indicati in narrativa e procurati dallo stato dei luoghi come mantenuto dall'Autorità Comunale, condannare con la conferma dell'ordinanza emessa in data 12.02.1997 dal V.P. Maria Colaci a conclusioni della fase cautelare del procedimento per danno temuto. il Comune di Tricase, alla creazione su via Firenze di opportuni sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con particolare riferimento agli incroci di Via Firenze con Via Siena, Via Napoli e Via Cadorna, all'abbassamento del livello stradale di Via



N° 241/08
N° 682/97
N° 594
N° /
REP

EGALE
Spelli
1/10/08 10.30/15.40/08
19/08/08

Firenze e comunque al compimento di tutte quelle opere che potessero reputarsi necessarie per ovviare a quanto denunciato in narrativa". Chiedevano le attrici la condanna del Comune di Tricase al risarcimento in loro favore di tutti i danni, che quantificavano in £. 23.240.450, nonché la condanna del convenuto alle spese della fase del procedimento cautelare e alle spese del presente giudizio. Il convenuto si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda e sollevando l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. All'udienza del 5.02.2008 la causa, precisate le conclusioni, previa discussione orale, veniva decisa con sentenza letta in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'eccezione preliminare pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto è fondata e va accolta. Invero il Giudice non può ordinare all'Amministrazione di porre in essere atti inerenti all'esercizio delle sue potestà pubbliche. La Pubblica Amministrazione è dotata di un insindacabile potere discrezionale nella scelta delle modalità esecutive delle opere pubbliche. Sicchè, la richiesta delle odierne attrici a codesto Tribunale di confermare la imposizione, a carico del convenuto, di tutte le menzionate opere urbanistiche è di tale portata da incidere illegittimamente sulle scelte discrezionali della P.A., in aperta violazione del generale divieto di cui all'art. 4 L. 2248/1865 all. E. "l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative". Lamentare la "esecuzione non a regola d'arte delle reti fognarie" e pretendere il potenziamento, oltre alla realizzazione di nuovi sistemi di raccolta delle acque meteoriche e all'abbassamento del livello di una via, significa proprio imporre "un facere che costituisce attività provvedimentoale o comunque riservata all'esclusivo apprezzamento delle competenti autorità amministrative" in quanto riguarda azioni della P.A. che "configurano espressione di attività amministrativa" (cfr Cass. civ. 5834/84).

Ciò posto, l'eccezione è fondata, atteso il principio generale di cui all'art. 2248/1865 all.E. nonché è preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore indagine richiesta.

Di conseguenza, inammissibile ed improponibile si appalesa la domanda attrice, così come formulata per difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario. La

URGENTE
Della Albito
109331544088
TRICASTE

soccumbenza postula la condanna delle attrici in solido al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del convenuto come liquidate in dispositivo.

P.T.M.

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario Unico Avv. Marcella Scarciglia, definitivamente pronunciando, così provvede:


- 1) - dichiara inammissibile ed improponibile la domanda attrice, così come formulata, per difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario;
- 2) - condanna [redacted] e [redacted] in solido, al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.300,00, di cui euro 300,00 per spese, euro 1.200,00 per diritti, euro 1.800,00 per onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario spese generali più I.V.A. e C.A.P. come per legge;

Così deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies c.pc. in Lecce, il 5.02.2008

Depositato in Cancelleria
Il 5 FEB 2008
Il Cancelliere
E B 3

IL GIUDICE ONORARIO

Avv. Marcella Scarciglia



ATTO DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza del Comune di Tricase, in persona del suo legale rappr.te p.t., ed ove occorra del suo difensore legalmente costituito in giudizio Avv.Nunzio Dell'Abate, lo sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Lecce, ove domicilio, ho notificato ad ogni effetto, per loro legale scienza e conoscenza, copia della allegata sentenza:

1°) [redacted], e per essa al suo difensore domiciliatario legalmente costituito in giudizio Avv.Giovanni GABELLONE, con studio in Lecce alla via Corte dei Lubelli n.1, mediante consegna a

mani oggi.

*Prof. avv. Nunzio Dell'Abate
C. Tricase, 51310*

MARCELLA ABBIANI
UFFICIO GIUDIZIARIO 83
CORTE D'APPELLO - LECCE

2°) [redacted] e per essa al suo difensore domiciliatario legalmente costituito in giudizio Avv.Giovanni GABELLONE, con studio in Lecce alla via Corte dei Lubelli n.1, mediante consegna a

mani oggi.

*Prof. avv. Nunzio Dell'Abate
C. Tricase, 51310*

MARCELLA ABBIANI
UFFICIO GIUDIZIARIO 83
CORTE D'APPELLO - LECCE